

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto, l'uno, n. ***997, stipulato nel novembre 2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/01/2020; l'altro, n. ***382, stipulato nel settembre 2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 04/12/2015, il ricorrente, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, chiede il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, quanto al primo contratto, della complessiva somma di € 1.817,36, a titolo di commissioni accessorie (€ 1.482,48), spese fisse (€ 325,42) ed imposte (€ 9,47); quanto al secondo contratto, della complessiva somma di € 1.503,48, a titolo di commissioni accessorie (€ 944,64), spese fisse (€ 210,00), premio assicurativo (€ 340,07) ed imposte (€ 8,77); oltre interessi legali e spese per l'assistenza difensiva, queste ultime non quantificate. L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*,

l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, in riferimento ai contratti *de quibus*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, per entrambi i contratti, la natura *up front* delle commissioni accessorie in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto e delle spese fisse contrattuali, come per altro descritte nei contratti; quanto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, formulata in relazione al contratto, n. ***382, rileva il Collegio che l'art. 10 delle condizioni generali di contratto rinvia per la determinazione del criterio di rimborso della quota non goduta alle CGA, le quali tuttavia non sono state prodotte in atti, pertanto gli stessi dovranno essere rimborsati secondo il criterio lineare.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nei prospetti che seguono:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 16989 del 01 ottobre 2020

Contratto n. ***997

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71
TAN ▶	5,841%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,89%

	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
Commissioni accessorie (up front)	€ 2.505,60	€ 1.482,48	€ 949,27			€ 949,27
Spese fisse contrattuali (up front)	€ 550,00	€ 325,42	€ 208,37			€ 208,37
rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.157,64
interessi legali						si

Contratto n. ***382

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72
TAN ▶	6,468%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	39,17%

	importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
commissioni accessorie (up front)	€ 1.574,40	€ 944,64	€ 616,66			€ 616,66
spese fisse contrattuali (up front)	€ 350,00	€ 210,00	€ 137,09			€ 137,09
oneri assicurativi (recurring)	€ 566,78	€ 340,07	€ 222,00			€ 340,07
rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.093,82
interessi legali						si

Non può invece trovare accoglimento la richiesta, pure formulata con la domanda, di rimborso degli oneri erariali, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi secondo il quale le imposte/oneri erariali non sono rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (visto anche il disposto dell'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), in quanto non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo; come anche non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.251,46, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 16989 del 01 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS